

**Comune di Malo**  
**Provincia di Vicenza**

**DISCIPLINARE DI INCARICO  
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO  
ECONOMICA DELLE OPERE PREVISTE NELLA  
RICOSTRUZIONE DEL MURETTO DI SOSTEGNO E  
DEL BORDO STRADA A VALLE DELLA CHIESA DI  
SANTA MARIA LIBERATRICE IN VIA GUGLIELMO  
MARCONI.**

**Studio Professionale: Studio Tecnico Pilati Ing. Andrea  
con sede in Strada del Pasubio,12/H  
Costabissara  
P.IVA 03721090243**

**CIG: Z79329AA4B**

Tra il **COMUNE DI MALO**, nella persona del legale rappresentante **Arch. Silvia Sandri**, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, domiciliato per la carica presso il Comune di Malo, Via San Bernardino, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Malo - C.F. 00249370248.

e

lo studio **Studio Tecnico Pilati Ing. Andrea** con sede in Strada del Pasubio, 12/H- Costabissara (VI) – P.IVA 03721090243 nato a Bassano del Grappa il 10/03/1975, iscritto al Collegio dei Ingegneri di VICENZA al n. 2196 dal 11/10/2001, C.F. PLTNR75C10A7030 di seguito indicato come "*professionista*".

**si conviene e stipula quanto segue:**

#### **ART. 1) – OGGETTO**

Il Comune affida al Professionista, con determin nr. 546 del 28/07/2021 il progetto di fattibilità tecnico economica delle opere previste nella ricostruzione del muretto di sostegno e del bordo strada a valle della Chiesa di Santa Maria Liberatrice in via Guglielmo Marconi;

#### **ART. 2) – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Nell'esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Nello svolgimento dell'incarico il *professionista* dovrà eseguire, i seguenti compiti, rapportandosi costantemente con il Responsabile del Procedimento, e seguendone le relative istruzioni.

L'incarico comprende i seguenti servizi:

#### **Valutazione della fattibilità tecnico-economica degli interventi - esecuzione di**

- *Sopralluogo preliminare con rilievo schematico;*
- *Documentazione fotografica;*
- *Relazione tecnico-descrittiva;*
- *Computo metrico;*
- *Quadro economico, di spesa preliminare;*
- *Disegni indicativi con proposta interventi.*

Il professionista ha facoltà di integrare l'elenco sopra riportato con altri elaborati che si rendessero necessari.

Gli elaborati dovranno essere prodotti in forma digitale non modificabile (pdf, png, tiff etc..) e in 2 copie cartacee.

L'amministrazione scrivente con l'acquisizione progetto acquista tutti i diritti sullo stesso compreso la possibilità di trasmetterlo a terze persone.

#### **ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI**

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

#### **ART. 4) – DURATA**

La durata dell'incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con la consegna agli atti delle indagini effettuate.

#### **ART. 5) – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, è fissato per un costo di € 800,00+ € 20,00 4% cassa di previdenza+ € 180,40 IVA 22% + per una somma complessiva di € 1000,40;

#### **ART. 6) – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della relativa parcella.

Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_, intestato a \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_, con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Il *Comune* si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della provincia di VICENZA (VI) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 7) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il professionista ha prodotto copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. \_\_\_\_\_ stipulata con la compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ valida fino al \_\_\_\_\_, conservata in atti del Servizio Edilizia Pubblica. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

#### **ART. 8) – PENALI**

In caso di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto si applicherà la penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo rispetto a quanto stabilito nel precedente art. 4.

#### **ART. 9) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il *Comune* si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

#### **ART. 10) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal *Comune* in conseguenza dell'inadempimento.

#### **ART. 11) – RECESSO**

Il *Comune*, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, l'incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

## **ART. 12) – INCOMPATIBILITÀ**

Per il Professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e il collaudo è fatto divieto all'incaricato di intrattenere rapporti professionali con l'esecutore.

L'incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Il Professionista ha dichiarato l'assenza di motivi di incompatibilità od inconferibilità, ai sensi dell'art. 15 del DLgs 33/2013 e dell'art 20 del DLgs 39/2013.

## **ART. 13) – CODICE COMPORTAMENTO COMUNE DI MALO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE**

Il Professionista prende atto, conosce ed accetta, il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2021-2023", dando atto che esso comprende il "Programma della Trasparenza" ed il "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune". Approvato con delibera di Giunta Comunale del n. 10 del 26/01/2021 (link [http://www.comune.malo.vi.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/50fbb37e-e440-424e-85a9-3613943cb761/codice\\_comportamento\\_comune.pdf](http://www.comune.malo.vi.it/alfstreaming-servlet/streamer/resourceId/50fbb37e-e440-424e-85a9-3613943cb761/codice_comportamento_comune.pdf) )

## **ART. 14) – CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato e Il *Comune di Malo* in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Vicenza.

## **ART. 15) – RINVIO**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

## **ART. 16) – CORRISPONDENZA**

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

## **ART. 17) - SPESE**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

Si intendono, altresì, a carico dell'incaricato le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

## **ART. 18) - CLAUSOLE FISCALI**

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

## **ART. 19) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto.
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

**Per l'Ente committente**

*Arch. Sandri Silvia*

*(f.to digitalmente)*

**Il Professionista**

*Ing. Andrea Pilati*

*(f.to digitalmente)*